



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di Torino
www.comune.baldisserotorinese.to.gov.it

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7
Tel. 011/9408008 – fax 011/9407271

UFFICIO DI SEGRETERIA

Decreto N. 1/2022

RIDISTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORILI

IL SINDACO

Premesso che:

- con proprio decreto n. 2/2021 del 12/10/2021 sono stati nominati il vicesindaco ed i seguenti assessori del comune di Baldissero Torinese e che con il medesimo atto sono state conferite le relative deleghe:

1) **CASTELLI Bruna in BOSCO**, nata a Torino il 15.09.1955, residente in Baldissero Torinese (TO) – strada Valentino n. 6 – **Consigliere Comunale** -

componente della giunta comunale con delega alle seguenti funzioni e servizi:

- **BILANCIO;**
- **AGRICOLTURA;**
- **VERDE PUBBLICO;**
- **SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA;**
- **ARCHIVIO STORICO, BIBLIOTECA.**

2) **BARBARA BICHIRI in ZAMBONI** nata a Torino il 29.10.1972, residente in Baldissero Torinese (TO) – strada Bellavista n. 40 – **Consigliere Comunale** -

componente della giunta comunale con delega alle seguenti funzioni e servizi:

- **POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI E RAPPORTI CON IL CSSAC.**

3) **VERGNANO Ezio** nato a Baldissero Torinese (TO) il 15.05.1951, residente in Torino (TO) – via Vitaliano Donati n. 25 A – **Consigliere Comunale** -

componente della giunta comunale con delega alle seguenti funzioni e servizi:

- **MOBILITA' E TRASPORTI;**
- **OPERE PUBBLICHE;**
- **EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA;**
- **PARCHI;**
- **CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E RIFIUTI.**

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.11.2021 con cui sono state apportate modifiche allo Statuto Comunale;

vista, in particolare, la nuova formulazione dell'art. 24, comma 2, del predetto Statuto Comunale, con la quale è stata soppressa la limitazione alla nomina alla carica di assessore comunale nei confronti di cittadini che abbiano partecipato come candidati all'elezione del Consiglio;

rilevato che la predetta modifica statutaria è entrata in vigore in data 26/12/2021, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

ricordato che, con proprio decreto n. 3/2021 del 27/12/2021, in relazione alla predetta modifica statutaria, è stato nominato il sig. **ROBALDO Maurizio**, nato a Torino il 10/11/1964, residente in Baldissero Torinese (TO) – via Roma n. 9 S.F – **Non Consigliere Comunale** - componente della giunta comunale con delega alle seguenti funzioni e servizi ed è stata effettuata la contestuale redistribuzione delle deleghe:

- **SERVIZI SANITARI;**
- **PERSONE FRAGILI;**
- **ASSISTENZA, SUPPORTO E MOVIMENTAZIONE ANZIANI.**

dato atto che si rileva l'opportunità di attribuire all'**Assessore-Vicesindaco CASTELLI Bruna in BOSCO** la delega al **Commercio**, attualmente di competenza del sottoscritto;

visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, richiamando in particolare i seguenti articoli:

- **Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta**
[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]
- **Articolo 47 - Composizione delle giunte**
 1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.
 2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
 4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere
 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
 - a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
 - b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
- **Art. 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta**
 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
 4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.
- **Articolo 78 Doveri e condizione giuridica**
[...] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]
- 5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]

visto più in generale il titolo III, capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39;

visti:

- la Legge 23 novembre 2012, n. 215 recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali";
- la legge 7 aprile 2014 recante: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle unioni e fusioni di comuni" che all'art.1, comma 137, prevede che "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico"
- il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;

visto lo Statuto Comunale;

visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 24 dello Statuto Comunale, il quale prevede:

"2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.";

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DECRETA

di attribuire all'Assessore **CASTELLI Bruna in BOSCO** la delega al **COMMERCIO**.

Di dare atto che i componenti della Giunta Comunale per effetto del predetto atto, risultano in possesso delle seguenti deleghe:

1) **CASTELLI Bruna in BOSCO**, nata a Torino il 15.09.1955, residente in Baldissero Torinese (TO) – strada Valentino n. 6 – **Consigliere Comunale** -

componente della giunta comunale con delega alle seguenti funzioni e servizi:

- **BILANCIO;**
- **AGRICOLTURA;**
- **VERDE PUBBLICO;**
- **SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA;**
- **ARCHIVIO STORICO, BIBLIOTECA;**
- **COMMERCIO.**

2) **BARBARA BICHIRI in ZAMBONI** nata a Torino il 29.10.1972, residente in Baldissero Torinese (TO) – strada Bellavista n. 40 – **Consigliere Comunale** -

componente della giunta comunale con delega alle seguenti funzioni e servizi:

- **POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI E RAPPORTI CON IL CSSAC.**

3) **VERGNANO Ezio** nato a Baldissero Torinese (TO) il 15.05.1951, residente in Torino (TO) – via Vitaliano Donati n. 25 A – **Consigliere Comunale** -

componente della giunta comunale con delega alle seguenti funzioni e servizi:

- **MOBILITA' E TRASPORTI;**
- **OPERE PUBBLICHE;**

- EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA;
- PARCHI;
- CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E RIFIUTI.

4) **ROBALDO Maurizio**, nato a Torino il 10/11/1964 residente in Baldissero Torinese (TO) – via Roma n. 9 S.F – **Non Consigliere Comunale** - componente della giunta comunale con delega alle seguenti funzioni e servizi:

- **SERVIZI SANITARI;**
- **PERSONE FRAGILI;**
- **ASSISTENZA, SUPPORTO E MOVIMENTAZIONE ANZIANI.**

Restano di competenza del SINDACO tutte le restanti materie.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di *privacy* (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.

Dalla residenza comunale, li 07/02/2022



IL SINDACO
CORDERO Piero

Per accettazione delle deleghe

L'ASSESSORE - VICESINDACO

(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)

CASTELLI Bruna in BOSCO

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Baldissero Torinese, 07/02/2022



IL SINDACO
CORDERO Piero